

Autorità Idrica Toscana

Firenze, 12 marzo 2026

Al Direttore Generale

Oggetto: ***Presa d'atto delle dimissioni presentate da un componente del Consiglio direttivo dell'Autorità Idrica Toscana e sua sostituzione da parte dell'Assemblea.***

Con nota del 15 gennaio u.s., agli atti con ns. prot. 557/2026 in pari data, il Sindaco del Comune di Montaione comunicava le proprie dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio direttivo di questa Autorità. Con successiva nota del 10 febbraio u.s., agli atti con prot. 2138/2026 in pari data, il medesimo Comune specificava che le dimissioni, oltre che da membro del Consiglio Direttivo, fossero da intendersi anche come dimissioni da membro dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana.

Rilevata la necessità di procedere quindi alla sostituzione, da parte dell'Assemblea, del componente dimissionario del Consiglio Direttivo, con la presente, nel produrre uno schema di proposta di deliberazione sul punto, si rammentano le disposizioni normative e statutarie rilevanti nel caso in questione.

La legge regionale n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, con riferimento alla composizione e ai modi di costituzione del Consiglio direttivo, prevede all'art.11 che esso sia composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti e che nella nomina si garantisca la rappresentanza di almeno uno dei comuni in situazione di disagio di cui all'art. 80 della L.R. 68/2011 con valore dell'indicatore unitario del disagio superiore al valore medio degli indicatori della conferenza di riferimento e la rappresentanza di almeno due componenti per ciascuna conferenza territoriale.

Una volta nominato, il Consiglio, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, rimane in carica fino alla scadenza dell'Assemblea e ai suoi componenti si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto, ossia la norma per cui alla scadenza, anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica per il periodo residuo. Il medesimo art. 9 della Statuto, inoltre, prevede che nel caso di dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, il subentrante deve essere individuato tra i Comuni [componenti dell'Assemblea e] appartenenti alla medesima Conferenza Territoriale del dimissionario.

Ciò premesso, si ricorda che l'Assemblea, con deliberazione n. 10/2022 dell'11 novembre 2022, ha individuato quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità per il quinquennio 2022/2027 i seguenti Comuni: Arezzo, Capraia e Limite, Castiglione d'Orcia, Firenze, Foiano della Chiana, Fossdinovo, Grosseto, Livorno, Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Viareggio. Successivamente l'Assemblea, dapprima con deliberazione 25/2023 del 15 dicembre 2023 poi con deliberazione n. 13/2024 del 30 luglio 2024 e infine con deliberazione n. 18/2024 del 7 novembre 2024, ha preso atto delle dimissioni presentate rispettivamente dal Comune di Viareggio, dal Comune di Fossdinovo e dal Comune di Capraia e Limite, provvedendo alle sostituzioni rispettivamente con il Comune di San Romano in Garfagnana, con il

Autorità Idrica Toscana

Comune di Carrara e con il Comune di Montaione. Degli attuali componenti del Consiglio il requisito della situazione di maggior disagio richiesta dall'art. 11 della L.R. 69/2011 è già soddisfatto dal Comune di San Romano in Garfagnana.

Nell'operare la sostituzione, l'Assemblea avrà quindi quale unico vincolo quello di individuare il Comune subentrante tra i componenti dell'Assemblea appartenenti alla medesima Conferenza Territoriale del dimissionario, ossia la Conferenza territoriale n. 2, i quali, escludendo il Comune di Pisa che è già componente del Consiglio, sono rappresentanti dal Comune di Capraia e Limite, individuato in sostituzione del dimissionario e dai Comuni di Capannoli, Capannori, Empoli, Poggibonsi, San Miniato e Vecchiano.

Si rileva a tal proposito che la Conferenza territoriale n. 2, che in data odierna, a seguito delle dimissioni in questione, ha individuato il Comune di Capraia e Limite quale componente dell'Assemblea in sostituzione del dimissionario e ha indicato, come proposta per l'Assemblea, il medesimo Comune di Capraia e Limite quale componente subentrante anche del Consiglio direttivo.

Relativamente alle modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio non è prevista una procedura specifica né dalla legge né dallo Statuto, salvo il necessario rispetto dei requisiti posti per la composizione dello stesso sopra indicati. In via generale, si ricorda che la legge 69/2011 e lo Statuto prevedono che le deliberazioni dell'assemblea siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (non contandosi gli astenuti, computati tra i presenti solo ai fini della verifica del numero legale per la validità della seduta) e che le votazioni avvengano per voto palese (art. 5 comma 12 Statuto). Le proposte di sostituzione del componente del Consiglio scaturenti dal dibattito assembleare dovranno quindi essere oggetto di votazione, secondo quanto specificato all'art. 26 del Regolamento di funzionamento, previa verifica che nelle stesse siano rispettati i vincoli posti dalla legge sopra indicati.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti

*La Responsabile del Servizio Supporto
Organi Collegiali e Direzione
Marisa d'Agostino*

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*